Assemblea degli Azionisti di DeA Capital S.p.A.

(24 aprile 2007, I conv. – 26 aprile 2007, II conv.)

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del Decreto 5 novembre 1998, n. 437 (Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle società quotate)

"Proposta di adozione del regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Signori Azionisti,

il Vostro Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito all'adozione di un Regolamento che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie della Vostra società.

La scelta di deliberare l'approvazione del Regolamento è motivata, da una parte, dall'esigenza di una maggiore snellezza operativa e, dall'altra, dalla volontà della Vostra società di adeguarsi ulteriormente alle disposizioni introdotte dal Codice di Autodisciplina delle Società, elaborato dal "Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate".

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, quindi, condividendo le finalità del Codice di Autodisciplina e ritenendo che l'adunanza assembleare costituisca uno dei momenti più qualificanti nella vita della Società, nella riunione del 22 marzo 2007, ha deciso di adottare un Regolamento assembleare.

A tal fine il Consiglio ha predisposto lo schema di Regolamento Assembleare, allegato alla presente Relazione, nel quale – fermo restando il diritto di ciascun socio di esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno e proprio al fine di garantire in modo adeguato l'esercizio di tale diritto – sono contenute disposizioni volte a disciplinare: (*i*) l'assistenza alle adunanze da parte di esperti, analisti finanziari,

giornalisti, rappresentanti della società di revisione e – ove sia ritenuto utile – di dipendenti della Società o delle sue controllate; (*ii*) l'accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea; (*iii*) le procedure di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, di costituzione della stessa e di apertura dei lavori; (*iv*) i casi di sospensione dei lavori; (*v*) lo svolgimento della discussione, con la previsione di una durata massima per gli interventi e per le repliche; (*vi*) la procedura di votazione e di dichiarazione dei risultati.

Eventuali successive prescrizioni e/o raccomandazioni delle Autorità di vigilanza in materia saranno recepite nel Regolamento con la dovuta tempestività.

***

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria,

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto 5 novembre 1998, n. 437 (Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle società quotate),

delibera

di approvare il Regolamento delle Assemblee di Dea Capital S.p.A., dando fin d'ora mandato al Presidente per recepire nel Regolamento medesimo le eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni delle Autorità di vigilanza in materia.

Milano, 22 marzo 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Renzo PELLICIOLI

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria nonché, in quanto compatibile, delle assemblee speciali e di quelle degli obbligazionisti di Dea Capital S.p.A. (già Cdb Web Tech S.p.A.), con sede in Milano, via Borgonuovo, 24 (di seguito, la "Società").

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, nonché le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

Articolo 2

Il presente regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2006, è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

CAPO SECONDO – DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 3

Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i "Legittimati all'Intervento"). E' possibile intervenire a mezzo rappresentante a norma di statuto.

In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo ed in corso di validità, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

Articolo 4

Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e di società controllanti o controllate, nonché altre persone(di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Il presidente del consiglio di amministrazione può consentire la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione contabile nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti

radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il presidente dell'assemblea (come individuato all'art. 8 - di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

Articolo 5

Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere o presenziare all'assemblea vengono effettuate da personale incaricato della Società con inizio almeno un'ora prima di quelle stabilite nell'avviso di convocazione.

La persona che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve documentare la propria legittimazione e sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. La delega deve essere sottoscritta dall'intestatario della certificazione o da suo legale rappresentante o da specifico mandatario.

Il committente o l'intermediario che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto ed i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione e comunque in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte.

I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (di seguito, gli "Incaricati") i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

Articolo 6

Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente. I telefoni portatili devono essere disattivati all'interno delle sale.

Articolo 7

Tutti i Legittimati all’Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati per l’aggiornamento delle presenze. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione.

Articolo 8

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un’ora, assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, la persona individuata a norma di statuto.

Nelle assemblee dei possessori di azioni di risparmio e degli obbligazionisti la presidenza è assunta dal rappresentante comune, se nominato; in mancanza il Presidente viene eletto dall’assemblea con le modalità previste nel comma che precede.

Quindi il Presidente comunica all’assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

Articolo 9

Il Presidente, per lo svolgimento dei lavori assembleari, è assistito dal segretario dell’assemblea (come individuato all’art. 10 - di seguito, il “Segretario”), ed eventualmente da altri amministratori, sindaci e dal segretario del consiglio di amministrazione, nonché da dipendenti della Società e di società controllanti o controllate ammessi quali Invitati.

I lavori dell’assemblea possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell’assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione ed alla predisposizione delle risposte. Le informazioni fornite all’assemblea dagli organi sociali possono essere diffuse anche attraverso il sito internet della società.

In base ai biglietti di ammissione consegnati all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente, con l’ausilio del Segretario, comunica all’assemblea il numero del Legittimati all’Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l’ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all’Assemblea e comunica all’assemblea l’esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell’azionista o del suo rappresentante.

Gli elenchi dei Legittimati all’Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio dell’assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l’assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

Articolo 10

Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all’assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all’assemblea.

Il Segretario o il Notaio potranno essere assistiti dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

Articolo 11

Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

Articolo 12

Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuarne lo spoglio, scelti preferibilmente tra i Legittimati all’Intervento

Articolo 13

I lavori dell’assemblea si svolgono, di norma, in un’unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l’opportunità e l’assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall’art. 2374 cod. civ., l’assemblea – con deliberazione assunta a maggioranza semplice – può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l’ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, a non oltre cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell’aggiornamento.

CAPO TERZO – DELLA DISCUSSIONE

Articolo 14

Il Presidente, o altri su suo invito, illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all’Intervento vi si oppongano. Ugualmente il Presidente può trattare congiuntamente diversi argomenti all’ordine del giorno.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati gli interventi, a norma dell'art. 2375 c.c., vengono riassunti nel verbale.

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata previamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 15

Il Presidente apre la discussione e la dirige dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente sulle materie poste all'ordine del giorno, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

Articolo 16

I Legittimati all'Intervento – previa declinazione delle proprie generalità e del numero dei voti rappresentati – gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti agli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.

Articolo 17

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.

Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno, nonché a domande concernenti: *(i)* informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute; *(ii)* informazioni di estremo dettaglio che non possano rivestire alcun interesse per le determinazioni dell'assemblea e che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto; *(iii)* informazioni "sensibili al mercato".

Articolo 18

I Legittimati all’Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo, a discrezione del Presidente, un’eventuale replica per la durata due minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 19

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero di richieste di intervento, può determinare il periodo di tempo comunque a disposizione di ciascun Legittimato all’Intervento per svolgere il proprio intervento non superiore a 5 minuti, al fine di garantire che l’Assemblea possa concludere i propri lavori in un’unica riunione. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all’Intervento a concludere nel minuto successivo. Successivamente, ove l’intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) dell'art. 20.

Articolo 20

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

a) qualora il Legittimato all’Intervento parli senza averne avuto facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;

b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;

c) nel caso in cui il Legittimato all’Intervento pronunci parole, frasi o assuma comportamenti sconvenienti od ingiuriosi;

d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 21

Qualora una o più persone intervenute all’assemblea impediscano ad altri la discussione ovvero provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l’assemblea per tutta la durata della discussione.

Articolo 22

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all’Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO QUARTO – DELLA VOTAZIONE

Articolo 23

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero del Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 24

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 25

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale/i dei seguenti metodi di espressione del voto adottare, tra gli altri: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.

Articolo 26

Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

Articolo 27

Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dell'elenco completo dei candidati alla carica di amministratore e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura o, in alternativa, invita a prendere visione dei *curricula vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

Articolo 28

Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto.

Se l'esito della votazione non è unanime, il Presidente, a seconda dei casi, invita gli astenuti ed i contrari, se sono in numero inferiore dei favorevoli, o viceversa i favorevoli se sono in numero inferiore dei contrari, a dichiarare le proprie generalità e quelle dell'eventuale rappresentato/i unitamente al numero dei voti, affinché il segretario od il notaio ne prenda nota a verbale.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti dallo statuto.

Articolo 29

Esaurite le materie da trattare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il verbale riporta direttamente o in allegato quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia e comunque: la sintesi della relazione del Presidente; il testo delle deliberazioni messe in votazione; la sintesi degli interventi e delle risposte fornite; l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari, o viceversa dei favorevoli; l'elenco dei titolari di diritto di voto che hanno partecipato a ciascuna votazione.

Il Presidente ha facoltà di consegnare al Notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.

CAPO QUINTO – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

L’assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l’integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.